

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CERVONE, CAROLLO, BOMPIANI, COSTA, RUFFINO**
e **DELLA PORTA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 1976

Modifiche e integrazioni alle vigenti disposizioni
relative al risarcimento dei danni di guerra

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, il problema del risarcimento dei danni di guerra è, a 30 anni dalla fine del conflitto, ancora lungi dall'essere risolto.

Le cause di tale incresciosa situazione sono di natura diversa — soprattutto amministrative ed organizzative — ma dipendono anche da una legislazione inadeguata.

Orbene, per cercare di risolvere, almeno in parte detti problemi, nel corso della passata legislatura il compianto senatore Angelo De Luca presentò al Senato un disegno di legge che prendeva in considerazione l'aspetto più delicato del problema: cioè la ricostruzione delle abitazioni distrutte dalla guerra — si consideri che ancor oggi sono circa 300 mila i vani ancora da ricostruire — nonché il completamento dei piani di ricostruzione dei comuni sinistrati.

Detto disegno di legge fu rapidamente approvato dal Senato e inviato alla Camera

per l'ulteriore approvazione. In quest'ultima sede il testo del Senato, affidato all'esame di un apposito Comitato ristretto della Commissione finanze e tesoro, fu modificato ed integrato secondo i suggerimenti avanzati dai vari Gruppi politici. Il testo risultante da detto lavoro collegiale, e sul quale si dichiarò d'accordo anche il Governo, non poté ottenere la definitiva approvazione per la prematura fine della legislatura ed è conseguentemente decaduto.

Data ora l'urgenza dei problemi cui ci riferiamo abbiamo ritenuto opportuno ripresentare nuovamente lo stesso testo approvato dalla Commissione finanze e tesoro, al quale sono state apportate solo lievi modifiche ed aggiunte dettate dalla nostra esperienza nel settore, nonché da quella dell'Associazione nazionale per la ricostruzione fra danneggiati di guerra.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'autorizzazione degli Uffici del genio civile per il ripristino dei fabbricati di abitazione, danneggiati o distrutti dagli eventi bellici, prevista dall'articolo 27 della legge 25 giugno 1949, n. 409, e già prorogata con successive leggi, è ulteriormente prorogata fino a 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge limitatamente alle domande di contributo che siano state presentate entro il 31 dicembre 1970.

Il Ministero dei lavori pubblici, con decreto da emanarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, stabilirà la documentazione necessaria per ottenere dal competente Ufficio del genio civile l'autorizzazione ad iniziare i lavori.

L'eventuale integrazione della documentazione è consentita entro e non oltre 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'autorizzazione di cui al primo comma può essere concessa allorchè la domanda sia stata ritenuta ammissibile, ed anche se non siano intervenuti gli adempimenti e le autorizzazioni delle autorità competenti in materia urbanistica; essa diverrà operante solo all'atto in cui gli anzidetti adempimenti ed autorizzazioni siano stati perfezionati. Il termine previsto dal penultimo comma del presente articolo avrà, in tal caso, inizio dalla data di tale perfezionamento.

Dopo il terzo comma dell'articolo 10 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è aggiunto il seguente:

« Detta dichiarazione giurata è altresì ammessa, in sostituzione degli atti dimostrativi della proprietà, semprechè l'entità del danno, valutato ai sensi della presente legge, risulti per ogni cespite inferiore a lire 200.000, ovetrosia a lire 500.000, ove si tratti di enti di diritto pubblico, ivi compresi quelli locali ».

Se l'entità del danno, valutata ai sensi di legge, risulti per ogni cespite superiore agli

importi previsti dal comma precedente, è ammessa, in sostituzione degli atti dimostrativi della proprietà, dichiarazione notarile effettuata in base a visure compiute presso i registri immobiliari.

Contestualmente all'autorizzazione per l'inizio dei lavori, l'Ufficio del genio civile fissa anche il termine improrogabile per il compimento delle opere, alla cui scadenza il proprietario è obbligato a dare comunicazione per raccomandata all'Ufficio medesimo dello stato di esecuzione; nel caso che questa non sia stata ultimata, il contributo sarà commisurato alla parte dei lavori effettivamente eseguiti.

Agli stessi effetti analogo termine verrà fissato dall'Ufficio del genio civile per l'esecuzione delle opere già autorizzate entro il 31 dicembre 1970 e non eseguite.

Art. 2.

Per i lavori da autorizzare in base alla presente legge l'importo di lire 4 milioni di cui all'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 610, è stabilito nella misura prevista dal primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, modificata con la legge 14 ottobre 1974, n. 504.

L'importo di cui al comma precedente è elevato alla misura di cui al secondo comma del citato articolo 3 ove il danneggiato si trovi nelle condizioni previste dallo stesso secondo comma.

Le condizioni previste dal primo e dal secondo comma del citato articolo 3 del decreto-legge n. 79 devono essere possedute dagli interessati al momento dell'autorizzazione all'inizio dei lavori.

Per quanto riguarda le condizioni patrimoniali e di reddito del danneggiato, restano in vigore le norme di cui all'articolo 3 della legge 13 luglio 1966, n. 610.

Art. 3.

L'articolo 42 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente:

« Qualora i danneggiati provvedano alla ricostruzione o riparazione dei fabbricati di-

strutti o danneggiati destinati ad uso di abitazione, è concesso ai proprietari singoli o consorziati un contributo costante per 15 anni in ragione del 5,50 per cento della base di commisurazione del contributo, determinato a norma delle lettere a), b) e c) dell'articolo 27.

Tale contributo è elevato al 6 per cento per i fabbricati da ricostruire nei comuni nei quali si sia verificata una distruzione superiore al 75 per cento dei vani destinati ad abitazione preesistenti agli eventi bellici ».

Restano in vigore anche tutte le altre maggiorazioni previste dalla citata legge n. 968 del 1953.

Art. 4.

Il termine di validità di tutti i piani di ricostruzione dei comuni sinistrati dalla guerra, approvati a norma del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, e successive disposizioni, che abbiano comunque perduto efficacia ovvero che siano validi ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, è stabilito fino al 31 dicembre 1979, agli effetti della facoltà di intervento esecutivo del Ministero dei lavori pubblici — Ispettorato centrale per la ricostruzione edilizia — di cui agli articoli 15 e 16 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

I piani di ricostruzione di cui al precedente comma hanno efficacia solo in quanto non contrastanti con le vigenti norme di legge in materia urbanistica.

È fissato in 20 il numero delle annualità previste dall'articolo 35 della legge 25 giugno 1949, n. 409, per l'attuazione in concessione dei piani di ricostruzione.

Per gli interventi contemplati dal precedente comma, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegno in annualità ventennali anticipate nei limiti di lire 2,5 miliardi rispettivamente per gli esercizi 1976, 1977 e 1978.

Per il pagamento delle annualità stabilite nel presente articolo le annualità relative agli esercizi 1976, 1977 e 1978 saranno iscritte nell'apposito capitolo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Le somme non utilizzate in un esercizio andranno in aumento a quelle dell'esercizio successivo.

Il secondo comma dell'articolo 16 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, è sostituito dal seguente:

« L'interesse da corrispondere per il pagamento in annualità dei lavori di cui al precedente comma non può essere superiore al 3 per cento del tasso ufficiale di sconto e comunque non più elevato del tasso effettivo di sconto che sarà sostenuto presso gli istituti finanziari ».

Il secondo comma dell'articolo 15 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti dei comuni con popolazione superiore ai 25 mila abitanti, e senza l'ulteriore assenso del Ministero del tesoro, purchè si tratti di opere di completamento dei piani di ricostruzione ».

Art. 5.

Gli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e l'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione daranno la preferenza alle operazioni di sconto delle annualità dei pagamenti differiti per l'attuazione dei piani di ricostruzione e di sconto dei contributi rateali per il ripristino delle abitazioni danneggiate o distrutte, in considerazione della loro dipendenza da eventi bellici.

Art. 6.

L'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 5 della legge 13 luglio 1966, n. 610, è sostituito dal seguente:

« Nel caso che il danneggiato od i suoi aventi causa si trovino nelle condizioni soggettive previste dal precedente articolo 3 viene concesso il contributo in capitale indipendentemente dalle condizioni poste dal primo e secondo comma dell'articolo 1 ».

Art. 7.

All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4 della presente legge per l'anno finanziario 1976 si provvede nei limiti degli stanziamenti iscritti al capitolo 9303 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario medesimo.

Art. 8.

I contributi e gli indennizzi erogati in forza della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e successive integrazioni, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto.

Sono altresì esenti da tale imposta i corrispettivi di contratti e forniture relativi al ripristino dei beni mobili ed immobili danneggiati dalla guerra, nonchè le prestazioni relative alla procedura di liquidazione, gli interessi percepiti da enti pubblici e privati in relazione agli atti di sconto dei contributi ed indennizzi di cui sopra, ed a quelli di mutuo occorrente per il ripristino del bene.